

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Federintermedia



Art.1) Denominazione sociale e sede

1.1 Su impulso della FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori, è costituita, secondo i seguenti principi, un'Associazione che assume la denominazione di "Federintermedia".

1.2 L'Associazione è costituita come Organismo di gestione collettiva in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE "sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno", recepita in Italia con Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 35.

1.3 L'Associazione ha sede legale nella città di Roma, via Marianna Dionigi n. 17, 00193. Il Consiglio di amministrazione potrà costituire o sopprimere rappresentanze e sedi secondarie, in Italia e all'estero.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 2) Scopo sociale-attività

2.1 Federintermedia nasce come Associazione non riconosciuta l'11.07.2016 su impulso della FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori, per l'amministrazione e l'intermediazione dei diritti d'autore, di cui alla L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, non riservati in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) ed aggiorna il proprio statuto a seguito del superamento del monopolio per detta attività per effetto del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 35 di recepimento della Direttiva Europea 2014/26/UE e dell'art. 19 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2.2 L'Associazione ha quale oggetto sociale principale e prevalente lo svolgimento, in qualità di organismo di gestione collettiva, di attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti d'autore, di cui alla L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, per conto di più di un titolare dei diritti e a vantaggio collettivo di tali titolari.

2.3 In particolare l'Associazione esercita l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti d'autore, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio, in favore delle opere letterarie e delle arti visive, dei diritti di rappresentazione, di recitazione, di comunicazione al pubblico su filo o senza filo; di messa a disposizione del pubblico; di prestito e noleggio; di riproduzione meccanica e cinematografica; di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo per uso non personale e per uso personale in misura superiore al 15% di ciascun volume; di

copia privata. Essa pone in essere ogni altra attività sussidiaria o strumentale al migliore e più efficiente svolgimento di tali attività.

2.4 L'Associazione ha inoltre le seguenti finalità:

- a)** la vigilanza sui contratti di edizione, attraverso controlli formali e contabili sui rendiconti forniti dall'editore o dall'autore e sulla percezione dei diritti editoriali da corrispondere poi agli autori;
- b)** la promozione, l'attuazione e il sostegno di campagne o di singole iniziative tese a sensibilizzare le istituzioni, le rappresentanze politiche, i mezzi di informazione, il mondo della cultura e dell'industria sulla necessità di tutelare compiutamente, a livello nazionale ed internazionale, i legittimi interessi, patrimoniali e morali, degli autori di opere dell'ingegno, nei campi delle opere letterarie, dei testi del cinema, della televisione, del teatro, della musica e della coreografia e delle opere delle arti visive e di tutte le altre forme di espressione intellettuale, con particolare riferimento a quelle che si avvalgono dei nuovi linguaggi;
- c)** la realizzazione di convegni, seminari, dibattiti, ricerche, sui temi della protezione della libertà creativa degli autori e, in generale, di iniziative di carattere sociale per la promozione della cultura e la difesa degli interessi degli autori;
- d)** l'assistenza agli autori e ad altri titolari dei diritti, anche presso gli organismi, investiti - dalla Legge o da accordi collettivi - della riscossione e/o della ripartizione degli equi compensi, indennitari e/o risarcitori, previsti dalle normative statuali vigenti e future (a titolo esemplificativo: copia privata, diritto di seguito, prestito e/o noleggio, reprografia delle produzioni letterarie e/o figurative e/o multimediali e/o di immagini in movimento);
- e)** la promozione di una disciplina legislativa che disponga l'obbligatorietà del contrassegno da apporre sul frontespizio o sui contenitori degli esemplari delle opere intellettuali di qualsiasi genere;
- f)** i servizi di ricerca, di sondaggio e di studio, su richiesta ed a favore di organismi e/o enti e/o associazioni, nonché di istituzioni pubbliche e/o di rappresentanze sindacali;
- g)** la promozione della creazione di opere dell'ingegno e di forme di protezione dell'arte artigianale ed industriale, quale frutto della tradizione ideativa del nostro Paese;
- h)** la partecipazione, in nome proprio e per conto dei propri Associati e Mandanti, alla ripartizione dei proventi che dovessero risultare accantonati perché non ripartibili, non ripartiti o prescritti.

2.5 L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, concede licenze ed autorizzazioni a terzi per l'utilizzo dei diritti sopra elencati, in nome proprio e per conto dei propri Associati e Mandanti nonché, in forza di accordi di rappresentanza con organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26 UE e nella relativa disciplina nazionale di recepimento ovvero con organismi di gestione riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, per conto dei titolari di diritti da

essi amministrati.

2.6 L'Associazione raccoglie e incassa tutti i compensi e le altre somme derivanti a qualsiasi titolo dall'utilizzazione delle opere affidate alla sua gestione, garantendo l'attuazione di procedure idonee a identificare tempestivamente i titolari dei diritti riscossi e a ripartire tali somme tra gli aventi diritto sulla base di criteri di economicità e efficienza, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dalla legge.

2.7 Nello svolgimento dei compiti sopra individuati, l'Associazione ha inoltre la legittimazione, sostanziale e processuale, in nome e per conto dei propri Associati e Mandanti, per agire e resistere in qualsiasi giudizio, di merito o cautelare, o procedimento amministrativo, nominare procuratori speciali e difensori, fare dichiarazioni, rinunciare agli atti del giudizio o del procedimento, concludere transazioni, riscuotere somme, rilasciare quietanze e, più in generale, porre in essere tutti gli atti strumentali alla migliore rappresentanza e gestione dei diritti affidati alla sua tutela.

Art. 3) Associati e Mandanti

3.1 Fanno parte dell'Associazione e, come tali, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Generali gli Associati in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.1, ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 4.3.

3.2 Non fanno parte dell'Associazione e, come tali, non partecipano con diritto di voto alle Assemblee Generali i Mandanti che, senza essere Associati, hanno conferito all'Associazione un mandato per l'intermediazione e/o l'assistenza in relazione alle attività e all'esercizio dei diritti di cui all'art. 2 e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione in linea con quelle mediamente praticate a livello europeo dagli altri organismi di gestione collettiva.

Art. 4) Criteri di ammissione degli Associati

4.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, l'Associazione accetta come membri in qualità di Associati gli autori e gli eredi o legatari di autori.

4.2 L'ammissione all'Associazione avviene su istanza dell'interessato, previa presentazione della domanda di adesione.

4.3 Sulle domande di adesione decide il Consiglio di Amministrazione, che verifica l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie di soggetti individuate dal precedente comma 4.1, e ne delibera l'ammissione. Qualora la domanda venga respinta, esso fornisce per iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda una spiegazione adeguata circa i motivi della decisione. Contro il rifiuto di ammissione sono esperibili i rimedi previsti dal successivo articolo 26.

4.4 Il Consiglio di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi Associati nel relativo Registro.

4.5 Nella domanda di adesione il richiedente specifica: (I) la sezione, con eventuali specifiche, per la quale si richiede l'iscrizione ai sensi del successivo articolo 8; (II) le singole categorie di diritti, tra quelle indicate al successivo articolo 8, che intende affidare alla gestione dell'Associazione; (III) eventuali rapporti con altri Enti di gestione dei diritti d'autore.

4.6 L'ammissione all'Associazione comporta la necessaria e automatica costituzione con l'Associazione di un rapporto di mandato, in forma scritta, relativo alla attività di amministrazione e di intermediazione, in conformità al precedente articolo 2, dei diritti d'autore selezionati al momento dell'iscrizione o successivamente, alle condizioni di volta in volta stabilite per i Mandanti ai sensi del precedente articolo 3.2. Il mandato ha natura esclusiva in relazione ai diritti selezionati.

4.7 Il rapporto associativo ha la durata di un esercizio sociale e si rinnova tacitamente di anno in anno, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

4.8 L'Associazione assume mandati anche da soggetti diversi dagli Associati di cui al precedente articolo 3.2, purché siano titolari di diritti d'autore, in quanto autori, eredi di autori, editori, concessionari e cessionari dei diritti.

4.9 L'Associazione fornisce i suoi servizi agli autori che hanno conferito alla FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori, il mandato a rilevare, intermediare e negoziare proventi per diritti d'autore. Questi autori ricevono la tutela dell'Associazione entro i limiti del mandato da essi conferito alla FUIS e possono presentare domanda di ammissione al fine di acquisire la qualità di Associato.

Art.5) Diritti degli Associati

5.1 Agli Associati sono garantiti i diritti derivanti dal presente statuto, dalle delibere e dai regolamenti adottati dagli organi sociali dell'Associazione.

5.2 Gli Associati hanno diritto a prendere parte all'attività sociale nelle modalità disciplinate dallo statuto. Essi, inoltre hanno il diritto al regolare ed efficace perseguimento da parte dell'Associazione delle finalità istituzionali descritte al precedente articolo 2.

5.3 Gli Associati conservano il diritto di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, dandone preventiva comunicazione all'Associazione.

5.4 Agli Associati è garantito il diritto di comunicare con l'Associazione a mezzo PEC e/o altri mezzi elettronici messi a disposizione degli Associati nell'ambito dell'area riservata della piattaforma telematica utilizzata dall'Associazione per la gestione dei diritti.

Art. 6) Obblighi degli Associati

6.1 Gli Associati sono tenuti:

- a) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- b) a collaborare con l'Associazione in vista del perseguimento delle finalità istituzionali e a fornire agli organi sociali i dati e le informazioni necessari al corretto svolgimento delle loro funzioni;
- c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, in particolare a non assumere o aderire ad iniziative in contrapposizione agli interessi e agli scopi dell'Associazione;
- d) al pagamento della quota associativa, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 La violazione degli obblighi a carico degli Associati determina l'esclusione dall'Associazione ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 7) Cessazione del rapporto associativo

7.1 La qualità di Associato si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) decesso.



7.2 Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC, con un preavviso di almeno 4 mesi. Fatto salvo tale termine minimo di preavviso, gli effetti del recesso sono differiti al primo gennaio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui il recesso è esercitato. L'esercizio del recesso determina anche la revoca dell'affidamento dell'attività di intermediazione.

7.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti necessari per iscriversi all'Associazione;
- b) gravi atti contrari agli interessi associativi;
- c) violazione degli obblighi a carico degli Associati.

La delibera di esclusione è comunicata per iscritto all'Associato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC.

7.4 In caso di esclusione l'Associato può esperire i rimedi previsti dall'articolo 26. In pendenza del reclamo, gli effetti della delibera di esclusione sono sospesi.

7.5 La perdita per qualsiasi motivo della qualità di Associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né al rimborso delle quote associative versate, né ad essere dispensati dal pagamento per intero della quota associativa dovuta per l'esercizio sociale in cui il recesso è esercitato, mentre resta salvo il diritto del Associato di ricevere i compensi a lui spettanti in virtù dei rapporti contrattuali intercorrenti con l'Associazione.

Art. 8) Opere e diritti tutelati



8.1 L'Associazione istituisce al suo interno la Sezione Opere Letterarie al fine di tutelare le opere appartenenti alle varie forme della scrittura e la Sezione Arti Visive al fine di tutelare le opere dell'espressione artistica. Per opere letterarie si intendono le opere scritte, orali, a stampa e digitali sia in campo letterario e scientifico, che teatrale, cinematografico, televisivo, musicale per la parte testuale. Per opere delle arti visive si intendono le opere di pittura, di scultura, di fotografia, di grafica ed audiovisiva e quelle realizzate con sistemi computerizzati e telematici o con altri sistemi di nuova invenzione.

8.2 Il Consiglio di Sorveglianza di cui al successivo articolo 15, con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, può istituire nuove Sezioni per categorie di opere protette diverse da quelle di genere letterario e delle arti visive. I titolari di diritti su opere diverse da quelle di genere letterario e delle arti visive non possono iscriversi all'Associazione sino al momento dell'istituzione della Sezione che rappresenti la categoria di opere su cui tali titolari vantano diritti.

8.3 L'Associazione tutela i seguenti diritti:

a) per le opere letterarie: **(i)** diritti di lettura e recitazione in pubblico, compresa la pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o realizzate con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; **(ii)** diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione. Sono compresi nel diritto di comunicazione al pubblico la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, la comunicazione al pubblico in forma codificata, nonché la comunicazione al pubblico di programmi radiotelevisivi in ambiente on-line realizzata in simultanea e senza modifiche o integrazioni, i diritti di lettura e recitazione in pubblico e relativi diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione al pubblico di programmi radiotelevisivi; **(iii)** diritto di comunicazione al pubblico attraverso reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe, per utilizzazioni non interattive o lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione della lettura e della recitazione in pubblico per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; **(iv)** diritto di registrazione, riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione della lettura e della recitazione in pubblico per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; **(v)** diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari così riprodotti, compreso il diritto di reclamare e riscuotere i diritti per copia privata dai soggetti obbligati per legge al loro versamento in favore degli aventi diritto; **(vi)** diritto di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo per uso non personale e per uso personale in misura

superiore al 15% di ciascun volume.

b) per le opere delle arti visive: **(i)** diritti di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; **(ii)** diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione televisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in televisione. Sono compresi nel diritto di comunicazione al pubblico la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, la comunicazione al pubblico in forma codificata, nonché la comunicazione al pubblico di programmi televisivi in ambiente on-line realizzata in simultanea e senza modifiche o integrazioni, i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione al pubblico di programmi televisivi; **(iii)** diritto di comunicazione al pubblico attraverso reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe, per utilizzazioni non interattive o lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; **(iv)** diritto di registrazione, riproduzione e di messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione; **(v)** diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera, compresa la riproduzione a stampa e compreso il diritto di reclamare e riscuotere i diritti per copia privata dai soggetti obbligati per legge al loro versamento in favore degli aventi diritto; **(vi)** diritto di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo per uso non personale e per uso personale in misura superiore al 15% di ciascun volume.

8.4 Sono ricompresi nell'attività di tutela tutti i diritti a compenso riconosciuti per legge ai titolari dei diritti.

8.5 Su specifico incarico dei propri Associati o Mandanti, ovvero per legge, l'Associazione potrà inoltre tutelare ulteriori categorie di diritti non ricomprese nell'elencazione precedentemente indicata.

8.6 L'Associato ha la facoltà di limitare il mandato conferito ai sensi del precedente articolo 4.6, escludendo uno o più territori oppure una o più categorie di diritti tra quelle elencate in precedenza. Tale limitazione dovrà essere comunicata dall'Associato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata all'Associazione, con un preavviso di almeno 4 mesi; fatto salvo il preavviso di 4 mesi, gli effetti della limitazione sono differiti automaticamente al primo gennaio dell'esercizio sociale successivo a quello in cui la limitazione è esercitata. La limitazione non ha effetti sulla ripartizione dei proventi maturati anteriormente alla limitazione stessa.

Art.9) Organi dell'Associazione

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Consiglio di Sorveglianza;
4. l'Organo di Controllo contabile.



9.2 Presso la sede dell'Associazione sono conservati i libri di ciascun organo sociale; gli Associati hanno il diritto di ispezionare i libri relativi ai verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sorveglianza.

9.3 Alle riunioni degli organi sociali è garantita la partecipazione a distanza a mezzo di teleconferenza o videoconferenza. La persona che presiede l'adunanza dell'organo nomina di volta in volta tra i suoi componenti un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

9.4 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Sorveglianza e dell'Organo di Controllo contabile può essere riconosciuto all'atto della nomina un emolumento per l'attività svolta in conformità allo statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 10) Assemblea Generale

10.1 L'Assemblea Generale è composta dagli Associati ammessi a far parte dell'Associazione, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

10.2 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, se nominato, tutte le volte in cui tali organi lo ritengano necessario o opportuno nell'espletamento delle proprie funzioni ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli Associati.

10.3 La convocazione è effettuata attraverso apposita comunicazione inviata agli Associati a mezzo raccomandata A.R. o con altro sistema anche elettronico informatico che consenta la conferma della consegna, nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Essa deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data, dell'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.

10.4 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10.5 L'Assemblea Generale è competente a deliberare, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 35 del 2017 e successive modificazioni, sulle seguenti materie:

- a) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- b) la politica generale sull'uso di importi non distribuibili;
- c) la politica generale di investimento per quanto riguarda i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti;
- d) la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti;
- e) l'uso degli importi non distribuibili;
- f) la politica di gestione dei rischi;
- g) l'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
- h) l'approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di entità controllate, e l'acquisizione di altre entità o di partecipazioni o diritti in altre entità;
- i) l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzie per gli stessi;
- j) la nomina e la revoca dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'esame delle loro prestazioni e l'approvazione dei loro compensi; nonché di altri eventuali benefici, incluse la liquidazione e le prestazioni previdenziali, e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti, ove ne ricorrano i presupposti;
- k) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e l'approvazione dei loro compensi;
- l) la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Controllo contabile, l'approvazione dei loro compensi e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti, ove ne ricorrano i presupposti;
- m) le modifiche dello statuto e le condizioni di adesione all'Associazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- n) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
- o) l'approvazione della relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale, di cui al successivo articolo 25;
- p) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

10.6 L'Assemblea Generale può delegare al Consiglio di Sorveglianza le funzioni previste nel precedente paragrafo alle lettere f), g), h), i), j) e p).

10.7 L'Assemblea Generale riceve da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Sorveglianza e dell'Organo di Controllo contabile la dichiarazione annuale individuale di cui al successivo articolo 19.

10.8 L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno presso la sede associativa o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

10.9 Alle sedute dell'Assemblea Generale hanno diritto di assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Sorveglianza e dell'Organo di Controllo contabile.

Art. 11) Costituzione e Delibere assembleari

11.1 In prima convocazione l'Assemblea Generale è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Generale è regolarmente costituita qualunque sia in numero degli Associati presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che: **(i)** sulla revoca di uno o più consiglieri di amministrazione e sull'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del precedente articolo 10.5 lettera j), per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti o rappresentati; **(ii)** sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti o rappresentati; **(iii)** fatto salvo quanto previsto in via transitoria al successivo articolo 30, sulla modificazione dello statuto per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni di nomina dei consiglieri di amministrazione e dei consiglieri di sorveglianza sono adottate secondo le modalità previste nel Regolamento Generale di cui al successivo articolo 25.

In caso di parità di voti, la proposta di delibera si intende respinta.

11.2 Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

11.3 Ciascun Associato può essere rappresentato in Assemblea Generale da altro Associato munito di delega scritta, valida per una sola assemblea; ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.

11.4 Le procedure di voto possono aver luogo per alzata di mano, mediante presentazione di scheda di voto sottoscritta ovvero in via elettronica attraverso sistemi in grado di assicurare la corretta identificazione dei votanti e la provenienza del voto.

11.5 Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Art. 12) Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di tre fino ad un massimo di cinque consiglieri.

12.2 Possono essere eletti come componenti del Consiglio di Amministrazione solo persone fisiche, associate e non, con adeguati requisiti di professionalità ed esperienza in discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche ovvero nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d'autore.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro anni, e scade alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la carica è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

12.4 La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Sorveglianza e dell'Organo di Controllo contabile.

12.5 Gli amministratori dell'Associazione devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo statuto.

12.6 Non può essere nominato consigliere e decade dall'ufficio chiunque si trovi in una delle seguenti condizioni:

- inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- soggezione al procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011;
- assenza dei requisiti di onorabilità fissati dalla legge per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione in una società per azioni con capitale quotato su un mercato regolamentato.

12.7 Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti.

12.8 Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e il Consiglio di Sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile.

12.9 Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione trasmette annualmente una dichiarazione individuale all'Assemblea Generale contenente le informazioni di cui al successivo articolo 19, al fine di evitare possibili conflitti d'interesse.

12.10 Fatto salvo quanto previsto in via transitoria al successivo articolo 30, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Generale ovvero dal Consiglio di Sorveglianza su delega dell'Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

12.11 Qualora dopo l'elezione uno o più consiglieri di amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'organo, gli stessi saranno sostituiti. I nuovi consiglieri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

12.12 Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo almeno la metà dei consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione entro 90

giorni dall'intervenuta decadenza; sino alla nuova elezione, i poteri del Consiglio di Amministrazione decaduto sono prorogati.

12.13 Le modalità di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e di sostituzione degli stessi sono contenute nel Regolamento Generale di cui al successivo articolo 25.

Art. 13) Competenze e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

a) cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvi i limiti fissati dal presente statuto e pertanto, può compiere tutti gli atti di gestione tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura, la chiusura ed ogni tipo di operazione concernente conti correnti bancari e postali, l'ottenimento di fidi bancari, la firma di convenzioni con istituti bancari, il compimento di operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

b) delibera sulle modalità di esecuzione delle decisioni rese dall'Assemblea Generale, e ne cura l'attuazione;

c) dirige, controlla e coordina il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;

d) nel rispetto e in attuazione della politica generale di indirizzo approvata dall'Assemblea Generale, determina i criteri di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti e le forme di investimento dei proventi dei diritti e delle eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti;

e) nel rispetto e in attuazione della politica generale di indirizzo approvata dall'Assemblea Generale, determina le condizioni economiche in materia di I) detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti, secondo criteri oggettivi e ragionevoli in rapporto alle prestazioni fornite dall'Associazione ed in modo tale che le spese di gestione non superino i costi giustificati e documentati sostenuti dalla stessa; II) corrispettivi sui servizi resi dall'Associazione, tenuto conto del valore economico del servizio fornito dall'Associazione;

f) nel rispetto della politica generale di indirizzo approvata dall'Assemblea Generale, verifica l'andamento della spesa e della gestione finanziaria dell'Associazione;

g) determina il contributo associativo a carico degli associati;

h) determina l'ammontare dei compensi dovuti dagli utilizzatori per lo sfruttamento delle opere affidate alla gestione dell'Associazione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori ed in modo da garantire un'adeguata remunerazione degli Associati, tenendo conto del valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e della natura e della portata dell'uso delle opere;

i) predispone lo schema di bilancio preventivo e di rendiconto di gestione

dell'Associazione da rimettere all'approvazione della Assemblea Generale;

j) ratifica le iniziative assunte in via di urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

k) cura il raggiungimento dei fini statutari;

l) propone al Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione il testo del Regolamento Generale e le sue modifiche, di cui al successivo articolo 25;

m) delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli Associati, curandone l'annotazione nel relativo registro;

n) predispone lo schema di relazione di trasparenza annuale, comprensiva di una relazione speciale riguardante l'utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi, sottoponendola all'Organo di Controllo contabile ed all'approvazione dell'Assemblea Generale;

o) istituisce o sopprime sedi secondarie, rappresentanze e uffici in Italia e all'estero;

p) l'eventuale nomina di Commissioni di lavoro di cui al successivo articolo 24;

q) predispone le modifiche dello statuto e delle condizioni di ammissione all'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

r) delibera su ogni materia, per l'amministrazione dell'Associazione, che non sia riservata per legge o statuto alla competenza di un altro organo;

s) adotta ed attua un modello di amministrazione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto legislativo n. 232 del 2001.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare e, comunque, almeno una volta a semestre, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

13.3 La convocazione è fatta mediante avviso da spedirsi per posta, per e-mail o a mano, purché vi sia prova del ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, non meno di ventiquattro ore prima. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, pur se convocato senza il rispetto dei suddetti termini, qualora vi partecipino tutti i componenti e nessuno eccepisca il difetto di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elencazione degli argomenti da trattare.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se sono presenti il Presidente o il Vice Presidente e almeno la metà dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

13.5 Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Organo di Controllo contabile, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza

e il Presidente dell'Organismo di vigilanza. Il Presidente dell'Associazione ha la facoltà di invitare alle riunioni, di volta in volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare talune attività di ordinaria amministrazione di propria competenza a uno o più consiglieri, e le funzioni individuate alle precedenti lettere c), i), m), attribuendo anche poteri di firma e rappresentanza verso i terzi.

Art. 14) Presidente del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione; resta in carica per quattro anni e scade alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'ultimo esercizio della carica; la carica è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.

14.2 Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a)** sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b)** coordina le attività associative;
- c)** vigila sull'andamento associativo;
- d)** esercita, in caso di estrema urgenza, i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di chiedere successiva ratifica del suo operato;
- e)** rappresenta l'Associazione nei procedimenti di fronte alla autorità giudiziaria, in sede di arbitrato, di mediazione e nei procedimenti amministrativi o tributari;
- f)** nomina avvocati e procuratori alle liti;
- g)** sottoscrive atti di transazione, con la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- h)** accetta donazioni e/o disposizioni testamentarie, con la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- i)** nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione un Tesoriere.

14.3 In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Agli altri consiglieri compete la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 13.6 ovvero, anche al di fuori di tali limiti, su delega scritta del Presidente.

Art. 15) Consiglio di Sorveglianza

15.1 Il Consiglio di Sorveglianza assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dal Consiglio di Amministrazione. Pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta e

le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

15.2 Ciascuno dei componenti del Consiglio di Sorveglianza presenta annualmente una dichiarazione individuale all'Assemblea Generale contenente le informazioni di cui al successivo articolo 19.

15.3 Il Consiglio di Sorveglianza riferisce all'Assemblea Generale in merito all'esercizio dei suoi poteri almeno una volta l'anno.

15.4 Il Consiglio di Sorveglianza si compone di un numero minimo di cinque membri fino ad un massimo di dodici membri. Il numero massimo di membri aumenta di due unità per ogni sezione eventualmente aggiunta oltre la sesta, ai sensi del precedente articolo 8. I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per quattro anni; la carica è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio di Sorveglianza è presieduto da un Presidente eletto all'interno dell'organo; in sua mancanza i poteri del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente eletto sempre all'interno dell'organo.

15.5 Possono assumere la carica di consigliere di sorveglianza solo persone fisiche, anche non associate; non sono candidabili né eleggibili le persone che siano state escluse in precedenza dall'Associazione ovvero si trovino in una delle situazioni previste nell'articolo 2382 del codice civile o nei cui confronti penda un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo. n. 159 del 2011.

15.6 Fatto salvo quanto previsto in via transitoria al successivo articolo 30, i componenti del Consiglio di Sorveglianza sono eletti dall'Assemblea Generale in modo tale che sia assicurata la presenza di minimo due autori iscritti alla Sezione Opere Letterarie, due autori iscritti alla Sezione Arti Visive e di due autori iscritti a ciascuna eventuale ed ulteriore Sezione istituita successivamente ai sensi del precedente articolo 8.

15.7 Qualora, dopo l'elezione, uno o più consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'organo, gli stessi saranno sostituiti mantenendo le garanzie di rappresentatività di cui al precedente comma. I nuovi consiglieri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

15.8 Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare almeno la metà dei consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio di Sorveglianza decade automaticamente e si procede su impulso del Consiglio di Amministrazione, all'elezione di un nuovo Consiglio di Sorveglianza entro 90 giorni dall'intervenuta decadenza; sino alla nuova elezione, i poteri del Consiglio di Sorveglianza decaduto sono prorogati.

15.9 Le modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e di sostituzione degli stessi sono contenute nel Regolamento Generale di cui al successivo articolo 25.

Art. 16) Competenze e funzionamento del Consiglio di Sorveglianza

16.1 Il Consiglio di Sorveglianza ha le seguenti competenze:

- a)** esercita i poteri delegatigli dall'Assemblea Generale ai sensi del precedente articolo 10.6;
- b)** monitora le attività degli amministratori, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea, con particolare riferimento a quelle di approvazione delle politiche generali;
- c)** esprime, se richiesto, parere consultivo su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità esclusiva di quest'ultimo per i propri atti;
- d)** approva e modifica il Regolamento Generale di cui al successivo articolo 25, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e)** nomina i componenti dell'Organismo di vigilanza, determinandone il trattamento economico.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca le adunanze dell'organo e ne presiede lo svolgimento; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla convocazione e al funzionamento dell'Assemblea Generale. Le delibere assunte devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza e dal segretario all'uopo nominato.

16.3 Le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono adottate a maggioranza dei presenti; per la delibera di revoca dei consiglieri di amministrazione e l'esercizio dell'azione di responsabilità è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'organo.

16.4 In caso di parità di voti, la proposta di delibera si intende respinta.

16.5 Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno o un terzo dei suoi componenti lo richieda.

16.6 Alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza hanno diritto di assistere i componenti dell'Organo di Controllo contabile e il Presidente dell'Organismo di vigilanza.

Art. 17) L'Organo di Controllo contabile

17.1 Il controllo contabile dell'Associazione è affidato a un Revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010 ed è disciplinato con le modalità e ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.

17.2 Il Collegio dei revisori, se obbligatorio ai sensi di legge e se nominato dall'Assemblea Generale, ha le seguenti attribuzioni:

- a.** esercita la revisione legale dei conti con le modalità ed ai sensi del Codice civile, del Decreto legislativo n. 39 del 2010 e delle altre leggi applicabili.
- b.** esercita i poteri ispettivi e di controllo previsti all'articolo 2403-bis del Codice civile;

c. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell'articolo 2403 del Codice civile nonché sulla sua idoneità alla prevenzione di reati ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 2001;

d. assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza.

17.3 Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

17.4 I componenti del Collegio dei revisori restano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti del Collegio dei revisori nominano al proprio interno un Presidente che convoca, presiede e dirige le riunioni. I relativi verbali sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Organismo di vigilanza.

17.5 Il Collegio dei revisori si riunisce regolarmente e riferisce all'Assemblea Generale almeno una volta l'anno sull'attività svolta; i componenti del Collegio sono tenuti a presentare ogni anno all'Assemblea Generale una dichiarazione sui conflitti di interesse di cui al successivo articolo 19. Ai componenti del Collegio dei revisori si applicano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti all'articolo 148-bis del Decreto legislativo n. 58 del 1998.

17.6 Il Collegio dei revisori, quando nominato, esercita la revisione prevista dalla legge ed è quindi composto da revisori in possesso dei relativi requisiti di legge.

17.7 Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio dei revisori e l'Associazione non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un Revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

Art. 18) Organismo di vigilanza

18.1 Per vigilare sul rispetto del modello di organizzazione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 2001, è istituito un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo.

18.2 L'Organismo di vigilanza è composto da uno a tre componenti, tutti nominati dal Consiglio di Sorveglianza tra persone dotate di adeguati requisiti di esperienza e competenza in discipline giuridiche ed aziendalistiche.

18.3 I componenti dell'Organismo di vigilanza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

18.4 Al proprio interno i componenti dell'Organismo di vigilanza nominano un Presidente

che convoca, presiede e dirige le riunioni dell'organo, svolgendo inoltre qualsiasi altra funzione attribuitagli nello statuto.

Art. 19) Conflitti di interesse

Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Sorveglianza e dell'Organo di Controllo contabile trasmette annualmente all'Assemblea Generale, una dichiarazione individuale che contenga le seguenti informazioni:

- a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'Associazione;
- b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'Associazione, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
- c) importi ricevuti nell'esercizio sociale precedente dall'Associazione in qualità di titolare di diritti;
- d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'Associazione o tra gli obblighi verso quest'ultima e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

Art. 20) Patrimonio

20.1 Le risorse dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dovuti dagli Associati;
- corrispettivi sui servizi resi dall'Associazione;
- proventi derivanti da diritti non ripartiti o non ripartibili;
- proventi derivanti da diritti non ripartiti o non ripartibili, o intermediati dall'Associazione, da destinare ad attività di promozione, nel rispetto del presente statuto;
- detrazioni sui compensi per l'utilizzazione delle opere spettanti all'Associazione a titolo di spese di gestione;
- rendite, anche finanziarie, e ulteriori proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- avanzi attivi di gestione;
- erogazioni, donazioni, lasciti.

20.2 Gli Associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione né sugli eventuali avanzi di gestione e non possono ottenere in nessun caso la restituzione di quanto versato a titolo di contributi associativi.

20.3 L'Associazione costituisce una riserva minima permanente non inferiore a euro diecimila o, entro il limite di euro centoventimila, al cinque per cento del valore dei diritti amministrati nell'esercizio precedente e un'ulteriore riserva straordinaria; ulteriori riserve potranno essere costituite in base alla legge o per decisione dell'Assemblea Generale. L'insieme di tali riserve costituisce il patrimonio netto dell'Associazione.

20.4 Qualora per qualsiasi motivo la riserva permanente scenda al di sotto del limite



minimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea Generale, a cui il Consiglio di Amministrazione sottopone per l'approvazione:

- il rendiconto contabile del patrimonio dell'Associazione aggiornato a non oltre 60 giorni dalla data dell'adunanza; il rendiconto è redatto in base alle stesse regole che presiedono la formazione del rendiconto di gestione; la relazione di accompagnamento al rendiconto contiene l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la riduzione della riserva sotto il limite minimo;
- il piano di rientro, anche pluriennale, per la ricostituzione della riserva minima certificato da una primaria società di revisione dei conti.

Art. 21) Esercizio sociale e bilanci

21.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 L'Assemblea Generale, ad ogni esercizio sociale, approva un rendiconto di gestione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente e un bilancio di previsione entro il mese di novembre.

21.3 Il bilancio di previsione descrive in modo sintetico i costi e i ricavi attesi nell'esercizio successivo; l'Associazione deve tenere in considerazione le previsioni di bilancio al momento di assumere impegni di spesa ed investimento nel corso dell'esercizio sociale successivo.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione predispone lo schema del bilancio di previsione; lo schema così adottato è trasmesso all'Organo di Controllo contabile che predispone la propria relazione entro 15 giorni dalla ricezione.

21.5 Il bilancio di previsione, corredato della relazione emessa dall'Organo di Controllo contabile, deve essere trasmesso all'Assemblea Generale almeno 15 giorni prima della riunione fissata per l'approvazione.

21.6 Il rendiconto di gestione è redatto in conformità alle regole e ai criteri previsti per il bilancio delle società per azioni ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del codice civile e si compone di uno stato patrimoniale, un conto economico e una nota integrativa. Il rendiconto deve inoltre essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'Associazione e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'Associazione è esposta e delle opportunità future. Ove rilevante, la relazione del Consiglio di Amministrazione evidenzia e motiva le ragioni per cui il rendiconto di gestione si discosta dal bilancio di previsione.

21.7 Il rendiconto di gestione deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio.

21.8 Il Consiglio di Amministrazione predispone lo schema di rendiconto di gestione da sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione; lo schema così redatto è trasmesso all'Organo di Controllo contabile che provvede a emettere la propria relazione; lo schema del rendiconto di gestione, corredato della relazione dell'Organo di Controllo contabile, è trasmesso all'Assemblea Generale almeno 15 giorni prima dell'adunanza fissata per l'approvazione.

21.9 Il rendiconto di gestione imputa almeno la metà di eventuali avanzi di gestione conseguiti nel corso dell'esercizio all'incremento della riserva permanente; la restante parte è invece imputata all'incremento della riserva straordinaria e delle eventuali ulteriori riserve istituite dall'Associazione fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23 in tema di attività solidaristiche svolte dall'Associazione.

21.10 Il rendiconto di gestione può riportare a nuovo eventuali perdite verificatesi nel corso dell'esercizio, evidenziando i motivi che rendono ragionevole il recupero nel corso dell'esercizio successivo. Se la perdita non è ridotta di almeno un terzo nell'esercizio successivo, il rendiconto di gestione deve coprire la perdita attingendo dalla riserva straordinaria e dalle altre riserve eventualmente istituite e, se insufficienti a coprire la perdita, dalla riserva minima permanente. E' fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 20.4 in caso di perdita che riduca la riserva permanente al di sotto del minimo.

21.11 Una volta approvati, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione sono resi pubblici attraverso il sito internet dell'Associazione e qualsiasi altro mezzo pubblicitario eventualmente imposto dalla legge.

21.12 L'Associazione conserva i libri obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi del libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile.

Art. 22) Contabilità separate

22.1 L'Associazione riscuote e gestisce i proventi dei diritti in maniera diligente e tiene separati, dal punto di vista contabile:

- a) i proventi dei diritti e le entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti; e
- b) le eventuali attività proprie e i proventi derivanti da tali attività, dalle spese di gestione o da altre attività.

22.2 L'Associazione non impiega i proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con eccezione per la detrazione o compensazione delle proprie spese o per l'utilizzazione dei proventi dei diritti o altre entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, nel rispetto della politica generale approvata dall'Assemblea Generale ai sensi del precedente articolo 10.5, lettere

c) e d).

22.3 Nel caso di investimento dei proventi dei diritti o delle entrate derivanti dall'investimento di tali proventi, l'Associazione agisce nel migliore interesse degli Associati, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi di cui al precedente articolo 10.5, lettere c) e f); in ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo e migliore interesse degli Associati, garantendo la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, e sono diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

22.4 In caso di istituzione di uno speciale Fondo per lo svolgimento di attività solidaristiche a norma del successivo articolo 23.3, l'Assemblea Generale, ovvero il Consiglio di Sorveglianza su delega dell'Assemblea Generale, approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il rendiconto di gestione del Fondo; ai fini della predisposizione, dell'approvazione e della pubblicazione del rendiconto di gestione del Fondo si seguono, in quanto applicabili, le regole previste in materia di rendiconto di gestione dell'Associazione dal precedente articolo 21.

Art. 23) Attività solidaristiche

23.1 L'Associazione può promuovere forme di assistenza e solidarietà in favore di autori, associati e non, che si trovino in una situazione di difficoltà per ragioni economiche, familiari o di salute. E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio o prestazione di natura previdenziale.

23.2 L'Associazione può inoltre intraprendere iniziative educative, culturali e sociali in cui rientrino i diritti gestiti dall'Associazione, come a titolo esemplificativo, l'istituzione di premi o l'erogazione di borse di studio o altri benefici in favore di autori meritevoli, anche non associati, a titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività e di riconoscimento del merito personale.

23.3 Le attività sopra descritte sono realizzate mediante l'istituzione di un apposito Fondo soggetto a contabilità separata e disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il regolamento assicura che l'accesso ai benefici del Fondo da parte degli aventi diritto avvenga sulla base di criteri equi e trasparenti.

23.4 In ogni caso, l'Associazione contribuisce alla dotazione del Fondo nei limiti di un ventesimo dell'eventuale avanzo di gestione risultante dal rendiconto di gestione approvato annualmente ai sensi del precedente articolo 21 e con la quota, deliberata dall'Assemblea Generale, dei proventi non distribuibili decorsi tre anni dalla fine dell'esercizio in cui tali somme sono state riscosse.

Art. 24) Commissioni di lavoro

24.1 Per l'esame di particolari questioni di interesse per l'attività dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare Commissioni di lavoro, indicandone il responsabile, designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

24.2 Le Commissioni hanno compiti consultivi e possono assistere il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza nello svolgimento dei propri compiti tutte le volte in cui tali organi ne facciano richiesta.

24.3 Delle Commissioni possono far parte anche consulenti esterni all'Associazione che possono essere retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del responsabile della Commissione.

24.4 Le Commissioni devono presentare una relazione sul lavoro svolto nel termine indicato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 25) Regolamento Generale, Codice etico e Relazione di trasparenza annuale

25.1 Il Regolamento Generale, approvato dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Amministrazione, disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione per quanto non previsto nel presente statuto. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 35 del 2017 e successive modificazioni, il Regolamento generale disciplina almeno la ripartizione dei proventi dei diritti, le relazioni con gli altri organismi di gestione collettiva, nonché la trasparenza e le comunicazioni verso gli Associati e i Mandanti, gli utilizzatori e gli altri organismi di gestione collettiva. Il Regolamento generale viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

25.2 Tutti gli Associati, i componenti degli organi sociali, nonché i collaboratori e i dipendenti dell'Associazione sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito Codice Etico adottato dall'Associazione per prevenire la commissione di reati e di comportamenti scorretti in grado di interferire con la corretta raccolta e ripartizione dei proventi in favore di Associati e Mandanti dell'Associazione.

25.3 La Relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al successivo paragrafo 25.5, viene approvata dall'Assemblea Generale entro 8 mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e viene pubblicata sul sito internet dell'Associazione per un periodo di almeno 5 anni.

25.4 La Relazione di trasparenza annuale comprende almeno le informazioni di cui all'allegato previsto dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 35 del 2017.

25.5 La Relazione speciale riguarda l'eventuale utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni di cui al punto 3 dell'allegato previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo n. 35 del 2017.

25.6 I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati

dall'Organo di Controllo contabile dell'Associazione. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.

Art. 26) Risoluzione delle controversie

26.1 Gli Associati possono chiedere al Consiglio di Amministrazione il riesame delle decisioni che li riguardino direttamente in materia di gestione dei diritti, revoca, esclusione o limitazioni del mandato, condizioni di ammissione, riscossione degli importi dovuti, detrazioni e distribuzioni dei proventi.

26.2 Anche i Mandanti non associati possono chiedere al Consiglio di Amministrazione il riesame delle decisioni che li riguardino direttamente.

26.3 Il riesame può essere richiesto entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione decide con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di riesame; il termine resta sospeso nel caso in cui venga richiesta all'interessato una integrazione dei documenti necessari o utili per la decisione e ciò fino a quando tali informazioni e documenti non vengano forniti.

26.5 Contro tutte le decisioni assunte, ai sensi dello statuto, dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di uno o più Associati o Mandanti non associati, è sempre ammesso il reclamo scritto, entro 20 giorni dalla relativa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che decide in conformità alla legge e allo statuto. Contro tutte le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui al precedente paragrafo 26.4 e dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza resta salvo il successivo ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui ai paragrafi 26.6 e 26.7.

26.6 Fatta salva la disciplina prevista nei paragrafi precedenti, per tutte le controversie aventi ad oggetto sia la validità, interpretazione ed esecuzione dello statuto sia i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli Associati, da o contro l'Associazione, da o contro gli amministratori, da o contro i consiglieri di sorveglianza o altri organi di controllo e vigilanza, da o contro i liquidatori, dovrà essere attivata la procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal Regolamento per la mediazione del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

26.7 In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dal Centro.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede in Roma, presso la sede del Centro e, salvo diverso accordo tra le parti, si svolgerà in lingua italiana.

Art. 27) Divulgazione delle informazioni

L'Associazione pubblica sul proprio sito internet le seguenti informazioni:

- a) lo statuto;
- b) le condizioni di adesione e di ritiro o limitazione del mandato;
- c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione dell'Associazione;
- e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- f) la politica generale relativa alle spese di gestione;
- g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate allo svolgimento di attività solidaristiche;
- h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi;
- i) la politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili;
- j) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili.

Art. 28) Scioglimento

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge ovvero per decisione dell'Assemblea Generale ai sensi del precedente articolo 10.5 lettera n). L'eventuale residuo attivo risultante dalle attività di liquidazione dovrà essere devoluto ad enti aventi analoga finalità.

Art. 29) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Regolamento Generale e le disposizioni di legge vigenti in materia.

